



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: **Provincia di Nuoro - Messa in sicurezza del Ponte al km 112+200 della S.P. ex S.S. 125 mediante demolizione e integrale ricostruzione" nel Comune di Jerzu - Studio di compatibilità idraulica ex art. 24 NA del PAI - Studio idrologico idraulico ex art. 30ter NA del PAI – Approvazione studi ai sensi degli art. 24 c.7 delle NA del PAI e art. 51 comma 2 lett. a5) e lett. c).**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";
- VISTE** le vigenti Norme di Attuazione del PAI;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.01.2016, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);
- VISTE** le note della Provincia di Nuoro prott. ingresso ADIS n. 7494 e 7506 del 27.07.2022, con le quali sono stati trasmessi il progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo, denominato: "*Messa in sicurezza del Ponte al km 112+200 della S.P. ex S. S. 125 mediante demolizione e integrale ricostruzione*", unitamente al relativo studio di compatibilità idraulica definito ai sensi dell'art. 24 delle N.A. del P.A.I., a firma dei professionisti Dott. Geol. Claudio Musiu e Ing. Marco Mascia, e costituito dall'elaborato "*Studio di Compatibilità idraulica – R.1.C*", (versione del luglio 2022);
- CONSIDERATO** che, sulla base della pianificazione vigente, gli interventi previsti dal progetto in argomento ricadono sia nella fascia C individuata dal P.S.F.F. (pericolosità idraulica moderata Hi1) per il torrente Quirra nel Comune di Jerzu, sia nelle fasce di cui all'art. 30ter delle N.A. del P.A.I. (pericolosità idraulica molto elevata Hi4) relative al Riu S' Urgidda nello stesso territorio comunale di Jerzu;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- CONSIDERATO** inoltre che, il progetto delle opere in argomento prevede la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Riu S'Urgidda (affluente in destra idraulica del Torrente Quirra) esistente al km 112+200 della S.P. ex S.S. 125, con la realizzazione di un nuovo manufatto in c.a. avente sezione di deflusso pari a 8,00 m x 2,80 m.
- PRESO ATTO** che ad oggi non risulta acquisita gli di questa Direzione generale la dichiarazione del Comune di Jerzu, ex allegato 2 alla Circolare n.1/2015 del Comitato Istituzionale dell' Autorità di Bacino, con la quale è necessario attestare la conformità degli interventi di che trattasi con gli strumenti urbanistici vigenti, la loro inclusione in un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, oltre all'ammissibilità degli stessi interventi ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- VISTO** lo studio di compatibilità idraulica, definito a supporto del progetto delle opere in esame, trasmesso dalla Provincia di Nuoro nella versione definitiva in allegato alle sopra citate note prott. ingresso ADIS n. 7494 e 7506 del 27.07.2022, redatto dal Dott. Geol. Claudio Musiu e dall'Ing. Marco Mascia, e costituito dall'elaborato "*Studio di Compatibilità idraulica – R.1.C*", (versione del luglio 2022);
- VISTO** l'art. 30 ter c. 1 delle N.A. del P.A.I. secondo il quale "*Per i singoli tratti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 30 quater, per i quali non siano state ancora determinate le aree di pericolosità idraulica, con esclusione dei tratti le cui aree di esondazione sono state determinate con il solo criterio geomorfologico di cui all'articolo 30 bis, quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, è istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse, di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico del singolo tratto*";
- CONSIDERATO** che, lo stesso art. 30 ter al c. 2 recita: "*Per le opere e per gli interventi da realizzare all'interno della fascia di cui al comma 1, i Comuni, anche su istanza dei proponenti, sono tenuti ad effettuare apposito studio idrologico-idraulico volto a determinare le effettive aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1); tale studio, obbligatorio per i tratti di ordine maggiore di due, dovrà contemplare i corsi d'acqua interessati nella loro interezza o almeno i tronchi degli stessi idraulicamente significativi in relazione alle opere e agli interventi da realizzare*".
- CONSIDERATO**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

che l'art. 30 ter delle N.A. del P.A.I. al comma 4 prevede che *“Gli studi di cui al comma 2, laddove le aree da essi individuate siano più estese delle fasce di cui al comma 1, sono approvati con le procedure ordinarie di cui all'art. 51, comma 2, lett. a. 5. delle presenti Norme e per le aree a pericolosità idraulica così determinate si applicano le relative norme di salvaguardia di cui all'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo n. 152/2006. Gli studi di cui al comma 2, laddove le aree da essi individuate siano inferiori delle fasce di cui al comma 1, sono approvati con le procedure specifiche di cui all'art. 51, comma 2, lett. c) delle presenti Norme e per le aree a pericolosità idraulica così determinate si applicano le relative norme del PAI”*;

CONSIDERATO

inoltre che, il presente studio di compatibilità idraulica possiede i contenuti tecnici per potere essere considerato quale studio idrologico-idraulico ex art. 30 ter, in quanto ad oggi sul ramo della rete idrografica ufficiale denominato Riu S'Urgidda in Comune di Jerzu, in corrispondenza dell'area di ubicazione degli interventi in progetto, vigono esclusivamente le aree Hi1 del PSFF mappate con il mero criterio geomorfologico e relative al Torrente Quirra nel quale il Riu S'Urgidda si immette in destra idraulica;

VISTA

la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante: *“Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo”*, con la quale viene attribuita ai Comuni la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), riferiti ad interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvo-colturali e pastorali, con esclusione di tutti quelli che interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la cui competenza in merito all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica, è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*);

CONSIDERATO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

inoltre che, in esito all'istruttoria dello studio idrologico-idraulico in argomento è emerso che le aree esondabili pertinenti il corso d'acqua di che trattasi, sono tali per cui trova applicazione il sopracitato c. 4 dell'art. 30 ter, laddove il medesimo articolo prevede l'approvazione dello studio idrologico-idraulico con le procedure specifiche di cui [all'art. 51, comma 2, lett. c\) delle N.A. del P.A.I.](#);

VISTO l'art. 53 c. 4 delle N.A. del P.A.I. che recita: *"I procedimenti specifici si concludono, previa istruttoria tecnica e con procedimento semplificato, con determinazione del Segretario Generale di approvazione, che diviene efficace con la pubblicazione sul BURAS di cui viene data notizia sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino"*;

VISTA la relazione istruttoria, del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

ART.1 di approvare, in osservanza del comma 7 dell'art. 24 e dell'art. 51, comma 2, lett. c) delle Norme di Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità idraulica definito a supporto del progetto relativo all'intervento denominato *"Messa in sicurezza del Ponte al km 112+200 della S.P. ex S.S. 125 mediante demolizione e integrale ricostruzione"*, trasmesso a questa Direzione Generale nella versione definitiva in allegato alle note della Provincia di Nuoro prott. ingresso ADIS n. 7494 e 7506 del 27.07.2022 a firma dei professionisti [Dott. Geol. Claudio Musiu e Ing. Marco Mascia](#), e costituito dall'elaborato *"Studio di Compatibilità idraulica – R.1.C"*, (versione del luglio 2022), anche in qualità di studio idrologico-idraulico redatto ai sensi dell'articolo 30ter comma 2 delle stesse N.A., relativamente al Riu S'Urgidda;

ART.2 l'approvazione del citato studio è subordinata all'acquisizione, in sede di conferenza di servizi, della dichiarazione del Comune di Jerzu, ex allegato 2 alla Circolare n.1 /2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, con la quale è necessario attestare la conformità degli interventi di che trattasi con gli strumenti urbanistici vigenti, la loro inclusione in un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, oltre all'ammissibilità degli stessi interventi ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I.;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- ART.3** di disporre che le aree di pericolosità idraulica in territorio comunale di Jerzu, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono immediatamente soggette alle Norme di Attuazione del PAI;
- ART.4** di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica, conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di Jerzu è tenuto a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018;
- ART.5** di specificare che il presente provvedimento è relativo alle sole previsioni del citato articolo 30ter comma 2 e che gli studi di compatibilità relativi alle opere da realizzare nelle aree di pericolosità individuate dallo studio idrologico-idraulico in oggetto dovranno essere approvati dal soggetto competente che, ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 33/2014, è rappresentato dal Comune di Jerzu.

Resta inteso che l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica riguarda le sole opere in alveo di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014, oltre che le aree a pericolosità idraulica come individuate nello studio medesimo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall' art. 24 e dell' art. 51 comma 2 lett. a5) e lett. c) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

08.10.2013, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile e all'Ente proponente, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per avviso, nel B.U.R.A.S.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna